

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO

DENOMINATO "ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO E PARZIALE

SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA DON MILANI"

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune

di Firenze e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), tra:

1) Ing. Filippo Cioni, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Firenze

presso la Direzione Servizi Tecnici Via Giotto n. 4, il quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE",

Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestione e

Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici, giusto il disposto dell'art. 58 dello

Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività

contrattuale dello stesso Comune;

2) Ing. Andrea Fedi, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica ove

appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante del "B.F.

Progetti STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA DI ING.

PIERLUIGI BETTI, ING. ANDREA FEDI, ING. LUCIANO LAMBROIA, ING. GIACOMO

MARTINELLI, ARCH. CHIARA NOSTRATO e GEOL. SANDRO PULCINI", con sede legale

in Pistoia (PT), viale Adua 320, Codice Fiscale e partita iva n. 01579540475, come

risulta da statuto dell'associazione professionale registrata a Pistoia in data

5/02/2018 al n. 913 serie 1/T, che interviene al presente atto in qualità di

Capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di servizi

(RTP) con:

- "STUDIO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI ANDREINI", con sede legale in Pistoia

(PT), via Dino Campana n. 162, Codice Fiscale e partita iva n. 01491010474, come risulta dall'atto di variazione patti sociali dell'associazione professionale registrato in data 9/07/2020 al n. 1258 serie 3 UT Pistoia, qualificata Mandante, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferito dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata da Dott. Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 26/02/2021, Repertorio 4598 Raccolta 3346, registrato in Pistoia al numero 1485/1T in data 04/03/2021, e che in copia redatta su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110).

P R E M E S S O C H E

- con Delibera di Giunta n. 2019/G/00241 è stato approvato il progetto definitivo n. L0670/2017 per l'intervento "Adeguamento e miglioramento sismico e parziale sostituzione edilizia della Scuola media Don Milani";

- con Decreto della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 21 giugno 2019, n. 251 il Comune di Firenze è risultato tra i beneficiari del finanziamento per la scuola Don Milani Via C.Digny, di cui al decreto MIUR n. 850 del 10/12/2018 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

- con Determinazione n. 6268 del 09/10/2020 si è disposto di affidare il servizio di progettazione esecutiva per l'intervento in oggetto (CIG 8458753FC8) mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi

dell'articolo 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni delle

Linee Guida Anac n. 1;

- con la sopra citata determinazione è stata approvata la documentazione di gara;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, svoltasi tramite la piattaforma

START della Regione Toscana, con Determinazione Dirigenziale n. 11581 del

29/12/2020, venivano approvati i verbali di gara e veniva altresì aggiudicato al

costituendo raggruppamento temporaneo tra "B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO

DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA DI ING. PIERLUIGI BETTI, ING. ANDREA

FEDI, ING. LUCIANO LAMBROIA, ING. GIACOMO MARTINELLI, ARCH. CHIARA

NOSTRATO e GEOL. SANDRO PULCINI" e lo "STUDIO ASSOCIATO MANNELLI

GINANNI ANDREINI" il servizio di progettazione esecutiva relativamente

all'intervento di "Adeguamento e miglioramento sismico e parziale sostituzione

edilizia della Scuola Media Don Milani", CUP H14I19000000004, fatto salvo l'esito

positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale, assumendo i

relativi impegni di spesa;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste

dal Codice dei Contratti Pubblici con esito positivo, come risulta dalla

documentazione acquisita e depositata in atti, pertanto l'aggiudicazione ha piena

efficacia giuridica;

TUTTO CIO' PREMESSO, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della

narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Gestione

e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici, Ing. Filippo Cioni, ed in esecuzione

degli atti citati in premessa, affida all'associazione temporanea professionale

costituita tra "B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA DI ING. PIERLUIGI BETTI, ING. ANDREA FEDI, ING. LUCIANO LAMBROIA, ING. GIACOMO MARTINELLI, ARCH. CHIARA NOSTRATO e GEOL. SANDRO PULCINI" e lo "STUDIO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI ANDREINI", in persona dell'Ing. Andrea Fedi, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativamente all'intervento denominato "Adeguamento e miglioramento sismico e parziale sostituzione edilizia della Scuola media Don Milani", alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara mediante la Piattaforma telematica regionale della toscana START e conservate agli atti della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze. Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3 e il calcolo dei costi relativi.

L'Ing. Andrea Fedi, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie in conformità dell'offerta tecnica presentata. L' affidatario si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore. L' affidatario dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'importo stabilito

nell'offerta presentata dall'Appaltatore, ammontante ad Euro 108.147,757 (centoottomilacentoquarantasette virgola settecentocinquantesette centesimi), già depurato dell'offerta ribasso del 35,111 % sulla restante somma a base di gara, per complessivi Euro 137.217,88, di cui Euro 4.325,91 quale contributo Inarcassa al 4% ed Euro 24.744,21 quale imposta IVA al 22%. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile.

L'importo verrà corrisposto in un'unica soluzione alla verifica del progetto esecutivo, salvo accordi tra le parti in coerenza con le modalità di erogazione del contributo ministeriale.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

La consegna del progetto esecutivo cantierabile deve avvenire entro 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di conferimento dell'incarico, in conformità all'offerta tecnica presentata. L'aggiudicatario dichiara la disponibilità alla immediata assunzione dell'incarico. La stazione appaltante procederà all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento sarà soggetto ad una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatta, comunque, salva la facoltà per l'Ente Appaltante di richiedere il maggior danno. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'incaricato quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

La stazione appaltante provvederà a contestare l'inadempimento all'affidatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Ente Appaltante entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, con le modalità di cui al successivo art. 11, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

ART. 4 – RAPPORTI

Resta inteso che: a) l'attività del personale incaricato dall'affidatario relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente; b) l'attività dell'affidatario relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato; c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'affidatario abbia o possa stabilire con i propri collaboratori; d) il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 5 ASSENZA INCOMPATIBILITA'

L'affidatario dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

ART. 6 GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro 54.313,97 (cinquantaquattromilatrecentotredici virgola

novantasette centesimi) è stata costituita mediante fideiussione n. [REDACTED] di pari importo, emessa in data 04/03/2021 da [REDACTED]. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che i componenti del raggruppamento affidatario hanno trasmesso in copia le seguenti polizze di responsabilità civile professionale, di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio e che tali polizze coprono anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione, con obbligo di mantenerle efficaci per tutta la durata del presente affidamento, fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio: Polizza n. [REDACTED] emessa in data 28/12/2020 a favore di B.F. Progetti Studio Associato, da [REDACTED]; Polizza n. [REDACTED] emessa in data 29/01/2021 a favore di Studio Tecnico Associato Mannelli Ginanni Andreini, da [REDACTED]

ART. 7 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, il contraente affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto

previsto dalla legge sopracitata. I componenti del RTP hanno provveduto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata, acquisita al protocollo 47550 del 15/02/2021, che si conserva agli atti, a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010, al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi si obbligano, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa ai conti indicati.

Il Codice CIG riferito all'intervento è: 8458753FC8. I componenti del raggruppamento aggiudicatario dovranno emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2D04.

L'affidatario assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. L'affidatario si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 8 SUBAPPALTO

Si dà atto che le componenti del raggruppamento hanno dichiarato, a corredo dell'offerta, di non voler ricorrere al subappalto.

ART. 9 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze (approvato con Delibera Giunta n. 12 del 26/01/2021), l'affidataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di comportamento". L'affidatario si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 10 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla

protezione dei dati” pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home

al link “privacy” (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con

l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'affidatario dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno

2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile

del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali

sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati

dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la

comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati

sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla

normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del

GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di

Firenze. Il contraente affidatario, in persona dell'Ing. Andrea Fedi, come sopra

costituito, si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e

riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che,

opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

Art. 11 – ELEZIONE DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il contraente affidatario nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il

proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune

appaltante. Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore

avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di gara (sede legale

e relativo indirizzo PEC). Le comunicazioni recapitate alla mandataria si intendono

validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze.

ART. 12 NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al Disciplinare di gara ed all'Offerta Tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti; in particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

ART. 13 STATO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Il Committente e l'Appaltatore concordano che in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus (Covid-19) le modalità di compimento delle prestazioni di cui al presente contratto saranno adeguate alle disposizioni legislative vigenti ed a quelle sopravvenute, in perfetto reciproco accordo. Il Committente e l'Appaltatore concordano inoltre che gli adeguamenti di cui sopra non modificheranno il presente contratto per la parte economica, ma lo modificheranno esclusivamente per i modi ed i tempi di compimento delle opere e delle prestazioni che saranno stabiliti, di

comune accordo, più adeguati e convenienti per entrambi i sottoscrittori.

ART. 14 SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese, imposte e tasse di ogni natura, di questo contratto e conseguenziali sono a carico dell'aggiudicatario che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con i contrassegni telematici, emessi in data 09/03/2021, per un importo di Euro 48,00, con i numeri identificativi 01190848093950/01190848093949/01190848093938, di cui alla dichiarazione sostitutiva prodotta dall'aggiudicatario acquisita con protocollo 77918 del 9/03/2021 e conservati in originale dal medesimo. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto dall'art. 32, comma 14, del Dlgs. 50/2016, su 12 (dodici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e in conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante del raggruppamento affidatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rileggono e si approvano espressamente gli artt. 3, 4, 5, 7 e 13 del presente contratto.

Comune di Firenze - f.to il Dirigente Ing. Filippo Cioni

RTP tra BF Progetti Studio Associato e Studio Tecnico Associato Mannelli Ginanni

Andreini – f.to Ing. Andrea Fedi